

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11880/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0204 (NLE)**

**ECOFIN 1008
UEM 358
FIN 1067
ECB
EIB**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 375 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 375 final.

All.: COM(2026) 375 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
COM(2026) 375 final

2026/0204 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda**

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Irlanda il 28 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. L'8 settembre 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del 14 luglio 2023³, dell'8 dicembre 2023⁴, del 21 giugno 2024⁵, dell'11 marzo 2025⁶, dell'8 luglio 2025⁷ e del 20 gennaio 2026⁸.
- (2) Il 29 maggio 2026 l'Irlanda ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata chiedendo di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti l'Irlanda ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1.

³ ST 11336/23 INIT.

⁴ ST 15965/23 INIT; ST 15965/23 ADD 1.

⁵ ST 10262/24 INIT; ST 10262/24 ADD 1; ST 10262/24 ADD 1 COR 1.

⁶ ST 6318/25 INIT; ST 6318/25 ADD 1.

⁷ ST 10528/25 INIT; ST 10528/25 ADD 1.

⁸ ST 17019/25; ST 17019/25 ADD 1.

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Irlanda a causa di circostanze oggettive riguardano 13 misure.
- (4) L'Irlanda ha spiegato che 13 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure C1-I3 (Progetto apripista di ammodernamento per il settore pubblico), C1-I4 (Favorire l'elettrificazione futura attraverso investimenti mirati nella ferrovia suburbana di Cork), C1-I5 (Programma nazionale per le grandi sfide), C1-I6 (Miglioramento del risanamento delle torbiere), C1-I7 (Piano di gestione dei bacini idrografici – Programma di ambizione rafforzata), C2-I2 (Trasformazione digitale delle imprese irlandesi), C2-I4 (Opzione di risposta online per il censimento della popolazione), C3-R5 (Antiriciclaggio), C5-I1 (Potenziamento dell'industria del biometano in Irlanda), C5-I2 (Infrastruttura di ricarica di Drogheda), C5-I3 (Apripista pilota SEAI/HSE per l'energia e la decarbonizzazione), C5-I4 (Ampliamento del programma apripista di decarbonizzazione e ammodernamento delle scuole) e C5-I5 (Ammodernamento degli edifici pubblici). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (5) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio è stato rilevato un errore materiale che incide su un traguardo e una misura nell'ambito di una componente. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tale errore materiale che altera il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 28 maggio 2021, come convenuto tra la Commissione e l'Irlanda. Questo errore materiale riguarda il traguardo 4 della misura 1.2.1 (Accelerare la decarbonizzazione del settore delle imprese — Fondo per la riduzione del carbonio) nell'ambito della componente 1 (Far progredire la transizione verde). Tale correzione non incide sull'attuazione della misura in questione.

Valutazione della Commissione

- (6) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (7) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Irlanda non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (8) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (9) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Irlanda ammontano a 1 153 797 007 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è pari al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Irlanda, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 che è assegnato al PRR modificato dell'Irlanda dovrebbe essere pari a 1 153 797 007 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Irlanda rimane pertanto invariato.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021.
- (11) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Irlanda sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2
Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda è così modificata:

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁹ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).